



CIRCOLARE N. 12/2018

Reggio nell'Emilia, 25 giugno 2018

## Ai Signori in indirizzo

**OGGETTO:** Modalità operative connesse alla fatturazione elettronica  
Art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007  
Art. 1, commi 909, 916, 917, 920 e 921, Legge n. 205/2017  
Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018  
Comunicato stampa Agenzia Entrate n.73 del 14/06/2018

Come noto, l'art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007 ha introdotto, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Relativamente all'ambito soggettivo dei destinatari di tale fatturazione elettronica va fatto riferimento all'elenco consultabile sul sito Internet [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

- **dall'1.7.2018** per le seguenti operazioni:
  - **acquisti di carburante per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
  - **cessioni di benzina e gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  - **prestazioni rese da soggetti subappaltatori, subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi, forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;
- **dall'1.9.2018 per le cessioni a turisti extraUE** rientranti nell'ambito del "tax free shopping";
- **dall'1.1.2019** per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi o forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 30.4.2018, ha individuato le **"Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere ..."**.

Nel Provvedimento del 30.4.2018, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla struttura ed alle caratteristiche della fattura elettronica, rammenta e precisa che:

- la fattura elettronica è rappresentata da un file in **formato xml** e deve contenere le informazioni di cui **agli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72**.  
La stessa deve contenere anche le **informazioni necessarie per la gestione dell'invio** della stessa **tramite SdI**, quali il **codice destinatario**, di 7 caratteri

Avvocati e  
Dottori Commercialisti  
Associati

Carlo Baldi  
Francesca Baldi \*\*  
Bruno Bartoli  
Matteo Bedogna  
Simone Caprari  
Fausto Carboni  
Luca Carra  
Claudia Catellani  
Gianluca Chiusa  
Saimon Conconi  
Guido Garettini \*\*  
Andrea Magnanini  
Sara Mandelli \*  
Guido Prati  
Luca Rinaldi  
Luigi Spadaccini  
Sabrina Tamburini \*\*  
Elena Viappiani

### Collaboratori

Ilaria Ballabeni \*  
Giovanni Bevivino  
Gabriele Borghi \*  
Cristina Corradini  
Anna Freschi \*  
Elisa Martinelli  
Giulia Pergreffi  
Nadia Pinelli \*  
Niccolò Reggi  
Alessia Travaglini

\* Avvocati

\*\*Avvocati patrocinanti  
in Cassazione

### REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3  
42124 - Reggio Emilia, Italy  
P.IVA - C.F. 00734370356  
baldiandpartners.it

### LEGAL

legal@baldiandpartners.it  
PEC legalebaldi@registerpec.it  
Tel +39.0522.232322  
Fax +39.0522.922837

### TAX

tax@baldiandpartners.it  
PEC baldipartnerspec@legalmail.it  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432

### MILANO

Via S. Damiano, 9  
20122 - Milano, Italy  
Tel +39.02.58318214  
Fax +39.02.58310893





alfanumerici, che identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica **ovvero l'indirizzo PEC del destinatario** che si intende utilizzare per il recapito della fattura elettronica.

Oltre ai predetti dati (obbligatori), è altresì possibile indicare **ulteriori dati**, a discrezione del soggetto emittente.

Come specificato dall'Agenzia, la fattura elettronica in formato xml può essere emessa utilizzando i servizi resi disponibili dalla stessa (procedura web, app per dispositivi mobili, software da installare su PC) ovvero tramite software disponibili sul mercato;

- la trasmissione al Sdl può riferirsi ad una singola fattura ovvero ad un lotto di fatture;
- il Sistema verifica innanzitutto che il **nome del file** da trasmettere riporti:
  - il *"Codice Paese"*;
  - l'*"Identificativo univoco del soggetto trasmittente"*, rappresentato dal codice fiscale di 11 / 16 caratteri. In tale fase è verificato soltanto che sia presente tale dato ma non se lo stesso è valido / esistente o coerente con i dati riportati in fattura;
  - il *"Progressivo univoco del file"*, rappresentato da una stringa alfanumerica di massimo 5 caratteri. Tale progressivo ha lo scopo di differenziare i file trasmessi dal Sdl dal medesimo soggetto e non deve necessariamente seguire una stretta progressività.

Qualora il file non rispetti tale struttura ovvero risulti uguale ad un file già trasmesso il Sistema lo **scarta** (codice errore "00001" se *"nome file non valido"* ovvero "00002" per *"nome file doppio"*).

Entriamo ora nel dettaglio del percorso della fatturazione elettronica.

## TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SDI

Affinché il soggetto trasmittente (cedente) possa interagire con il Sdl, è necessario il suo riconoscimento e la definizione del canale di trasmissione della modalità di invio delle proprie fatture, scelta tra diverse opzioni.

A tal proposito comunichiamo che il nostro Studio, in qualità di intermediario abilitato, mette a disposizione della propria clientela un sistema FTP per la trasmissione dei dati mediante utilizzo del software messo a disposizione da SISTEMI, da anni nostro partner tecnologico.

Pertanto, in questa sede, anche ai fini di consentire una comprensione più efficace delle modalità operative connesse a questo nuovo importante adempimento, entreremo nel dettaglio solo della modalità operativa che intendiamo perseguire.

### **Servizio SdlFtp**

Il **"Servizio SdlFtp"** è rappresentato da un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

In tal caso, oggetto di trasmissione sono **file crittografati, all'interno di circuiti chiusi** che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale. La trasmissione prevede la sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio, tramite firma digitale, da parte del soggetto trasmittente nonché la necessità di un server FTP



esposto su Internet. Il predetto accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il trasmittente e il SdI che, effettuati i controlli del caso, riconosce ufficialmente il canale come “**canale accreditato**”. Tale modalità si adatta a realtà di soggetti intermediari che si configurano come nodi di concentrazione e di smistamento.

Il nostro Studio, quindi, sarà in grado di fornire a chi ne farà richiesta, “le chiavi” di accesso al portale FTP di SISTEMI che si conatterà direttamente allo SDI.

Il trasmittente riceve sullo stesso nodo sul quale ha depositato il supporto da trasmettere un file di esito attestante la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l’emissione della fattura. L’eventuale scarto del file da parte del SdI, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente ovvero l’impossibilità di recapito sono comunicati dal SdI attraverso le **aposite ricevute emesse dal SdI**.

## **TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ALL’ACQUIRENTE / COMMITTENTE**

Ricevuto dal soggetto emittente (o dall’intermediario delegato), il file contenente una o più fatture elettroniche, il SdI trasmette la fattura al destinatario della stessa ossia all’acquirente o committente.

Affinché il ricevente possa interagire con il SdI, è necessario il relativo riconoscimento e la definizione del canale di ricezione delle proprie fatture d’acquisto, scelta tra quelle disponibile. Non è necessario che la modalità di invio delle fatture emesse e ricezione delle fatture d’acquisto sia il medesimo. Tuttavia, occorre comunicare all’Agenzia l’indirizzo telematico prescelto per la ricezione della fattura.

Il servizio dovrebbe essere attivo dal giorno 14/06/2018. L’Agenzia, infatti, ha diffuso proprio in questa data un comunicato stampa nel quale ha fornito le istruzioni per comunicare l’indirizzo telematico.

Per accedere al servizio, occorre entrare nell’area “FATTURE E CORRISPETTIVI” del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Per fare questo occorre essere in possesso, alternativamente, delle seguenti credenziali: SPID, CNS, ENTRATEL, FISCO

### ***Registrazione della modalità scelta per la ricezione dei file fattura***

Dall’interfaccia web “*Fatture e corrispettivi*” è possibile accedere alla funzione “*Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura*” attraverso la quale ciascun soggetto passivo può, direttamente o tramite un intermediario delegato, **indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche** delle quali risulta acquirente / committente.

La scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione viene considerata dal SdI come prioritaria nella consegna della fattura elettronica.

Così, ad esempio, se l’emittente ha indicato l’indirizzo PEC del destinatario nella fattura ed il destinatario si è censito sul sito Internet dell’Agenzia, indicando il codice destinatario, il SdI recapita la fattura tramite il codice destinatario.

### ***Inoltro del file fattura al destinatario da parte del SdI***

Il SdI, una volta effettuate le verifiche previste, inoltra al soggetto ricevente (acquirente/committente) la fattura elettronica attraverso il canale indicato dallo stesso e/o **in base**



alla compilazione dei campi **“Codice Destinatario”** e **“PEC Destinatario”** del file fattura. In particolare se il soggetto ricevente ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche, il Sdl provvede al recapito **secondo le indicazioni fornite**.

Qualora il destinatario **non abbia utilizzato il servizio di registrazione**:

- se nel file fattura il campo **“CodiceDestinatario”** contiene un valore corrispondente ad un **canale di trasmissione attivo**, inoltra il file fattura al canale individuato;
- se nel file fattura il campo **“CodiceDestinatario”** contiene il valore **“0000000”** ed è **compilato il campo “PECDestinatarior”**, il Sistema inoltra il file alla **casella PEC indicata**;
- se nel file fattura il campo **“CodiceDestinatario”** contiene il valore **“0000000”** e il campo **“PECDestinatarior” non è compilato**, il Sistema mette a disposizione il file fattura nell’**area riservata** dell’acquirente / committente nel **sito Internet dell’Agenzia delle Entrate**.

Tale modalità di compilazione può riguardare:

- le **fatture emesse nei confronti di contribuenti minimi / forfetari** ovvero di **agricoltori esonerati** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- le **fatture emesse nei confronti di un consumatore finale**. In tal caso è compilato solo il campo **“CodiceFiscale”** dell’acquirente / committente e non il campo **“IdFiscaleIVA”**.

In tali casi il Sistema inoltra la **fattura nell’area riservata dell’acquirente / committente** ed il **cedente / prestatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva al destinatario**.

In caso di **cliente “privato” consumatore finale** il cedente / prestatore deve **consegnare una copia informatica / cartacea** della fattura elettronica comunicando contestualmente che il Sdl ha messo a disposizione la stessa nell’area riservata. In merito preme comunque rammentare che l’art. 1, comma 909, Finanziaria 2018 prevede espressamente che **“è comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura”**.

Le fatture emesse / ricevute tramite Sdl sono disponibili nell’area riservata delle parti fino al 31.12 dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema.

## **FLUSSO SEMPLIFICATO**

Nel caso in cui uno stesso soggetto svolga **contemporaneamente** il ruolo di **intermediario sia per soggetto trasmittente che per il soggetto destinatario** attraverso lo **stesso canale**, è possibile adottare un flusso semplificato, applicabile in presenza delle seguenti condizioni:

- l’acquirente / committente deve aver registrato **“l’indirizzo telematico”** preferito per la ricezione dei file, utilizzando il citato servizio di registrazione;
- **“l’indirizzo telematico”** di cui al punto precedente è uno dei canali che richiedono accreditamento (web-service o ftp) e non la PEC;
- il file fattura perviene al Sdl attraverso il medesimo canale corrispondente **“all’indirizzo telematico”** di cui al punto precedente;
- il soggetto che ha accreditato il canale ha indicato, al momento dell’accredito,



che intende utilizzare anche il flusso semplificato.

Adottando tale flusso semplificato il Sistema riceve il file fattura ed, eseguiti i controlli del caso, invia la ricevuta di consegna ovvero di scarto senza trasmettere il file fattura.

## LE RICEVUTE ATTESTANTI L'ESITO DELL'INVIO

Come sopra evidenziato, ciascuno dei canali di trasmissione sopra descritti prevedono dei messaggi di ritorno attestanti l'esito della trasmissione.

In aggiunta a detti messaggi il SdI prevede l'invio di specifiche ricevute in formato xml che attestano lo svolgimento delle principali fasi del processo. In particolare il Sistema, ricevuto il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste:

- in caso di controlli con **esito negativo**, invia una **ricevuta di scarto al soggetto trasmittente**. Le fatture contenute nel file scartato si considerano non emesse.
- in caso di **esito positivo** dei controlli e **individuazione di un canale per il recapito**:
  - **trasmette al destinatario** (acquirente), unitamente al file fattura sotto forma di file xml, una **notifica di metadati del file fattura** tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all'elaborazione ed alla comunicazione da parte del soggetto ricevente;
  - **invia al trasmittente una ricevuta di consegna** della fattura elettronica;
- in caso di **esito positivo** dei controlli e **impossibilità di**:
  - **individuare un canale di recapito**;
  - **trasmettere il file tramite il canale indicato** (per cause tecniche non imputabili al SdI);

**invia al trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito** con la quale comunica di aver **messo a disposizione la fattura nell'area autenticata** dei servizi telematici dell'acquirente / committente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che in tal caso **spetta al trasmittente** comunicare tempestivamente all'**acquirente /**

**committente la messa a disposizione della fattura** nella citata area autenticata.

Nei casi di esito positivo dei controlli ed in presenza di impossibilità di recapito, il Sistema mette a disposizione, sia del trasmittente che del destinatario, un **duplicato informatico della fattura elettronica** nell'area riservata.

La **ricevuta di consegna inviata al soggetto trasmittente** in caso di esito positivo del recapito della fattura, contiene anche l'indicazione della **data di consegna della fattura**, individuata sulla base del canale di trasmissione.

Le comunicazioni o ricevute prodotte dal SdI sono inoltrate tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura ed il relativo file è trasmesso come allegato ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. In particolare, in caso di:

- "**Servizio PEC**", le ricevute sono spedite all'indirizzo PEC del mittente / destinatario del file fattura ed il messaggio PEC è costituito da una versione "**Human Readable**" (il corpo del messaggio) e dal file xml in allegato;
- "**Servizio SdI Coop**" l'accordo prevede l'esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso / ricevuto il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal SdI per



l'invio delle ricevute come file xml in allegato al messaggio soap;

- “Servizio SdIFtp”, le ricevute sono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali);
- servizio web dell’Agenzia “Fatture e corrispettivi”, le fatture sono reperibili, come file xml, tramite la funzionalità di monitoraggio disponibile sull’interfaccia di tale applicazione.

## LA DATA DI EMISSIONE E RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

### DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La data di emissione della fattura elettronica va individuata nella **data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica**, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi dei citati artt. 21 e 21-bis.

### DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La data di ricezione della fattura elettronica, alla quale è “ancorata” la **detrazione dell’IVA a credito**, è quella **riportata nella “ricevuta di consegna”** (per il destinatario) individuata come di seguito.

Canale di trasmissione	Data in cui la fattura è ricevuta dal SdI (T0)	Data in cui la fattura è ricevuta dal destinatario (T1)
Servizio PEC	Data presente all’interno della <i>ricevuta di consegna</i> inviata al trasmittente dal suo gestore PEC	<b>Data</b> presente all’interno della <i>ricevuta di consegna</i> inviata al SdI dal gestore di PEC del ricevente
Servizio SdICoop	Data e ora presenti all’interno della “ <i>response</i> ” del servizio esposto dal SdI	<b>Data</b> presente all’interno della “ <i>response</i> ” del servizio esposto dal soggetto ricevente
Servizio SdIFtp	Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione	<b>Data</b> in cui <b>termina con successo la trasmissione del supporto</b> , espressa secondo lo standard UTC (CET con ora legale)
Invio Telematico via web	Data e ora restituiti dal messaggio di risposta della funzionalità di invio	Non previsto
Messa a disposizione nell’area riservata dei servizi telematici	Non previsto	<b>Data</b> in cui <b>il soggetto ricevente / intermediario prende visione</b> della fattura nell’area riservata

## LE NOTE DI VARIAZIONE

Il Provvedimento in esame specifica che:

- non sono gestite dal SdI le note di variazione di cui all’art. 26, DPR n.



633/72 da parte dell'acquirente / committente;

- se il cedente / prestatore ha registrato una fattura elettronica per la quale riceve una "ricevuta di scarto" dal SdI, va effettuata, se necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI;
- per la regolarizzazione di un'operazione ex art. 6, comma 8, lett. a) e b), D.Lgs. n. 471/97, l'acquirente / committente trasmette l'autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con il codice convenzionale "TD20 - Autofattura", e le sezioni anagrafiche del cedente / prestatore e dell'acquirente / committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

## LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche che transitano per il SdI:

- sono **archivate dall'Agenzia delle Entrate** per consentirne la consultazione e l'eventuale conservazione elettronica nonché l'attività di controllo da parte della stessa e della GdF. In tale ultimo caso la consultazione dei dati è consentita solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente;
- **possono essere conservate elettronicamente**, ai sensi del DM 17.6.2014, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, previa adesione all'accordo di servizio disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.  
L'adesione a tale servizio di conservazione ed il successivo utilizzo del servizio sono consentiti sia direttamente che tramite un intermediario, anche diverso da quelli individuati dall'art. 3, DPR n. 322/98 (ossia, diversi dai soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni tramite Entratel), appositamente delegato dal cedente / prestatore o acquirente / committente.

Al fine di supportarvi nel primo adempimento connesso a queste importanti novità, che, salvo proroghe, entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2018, alleghiamo alla presente il **modello di procura** (*allegato 1*) per consentirci di comunicare all'Agenzia delle Entrate il vostro indirizzo PEC. Una volta che sarà disponibile il servizio predisposto da SISTEMI, il quale ci comunicherà il nostro indirizzo telematico, procederemo, per chi tra voi ne farà richiesta, a effettuare una nuova comunicazione all'Ufficio.

Vista la grande portata innovativa di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a prendere tempestivamente contatto con il nostro Studio nelle persone della **Dott.ssa Elena Viappiani** e **Dott.ssa Cristina Ferri** al fine di analizzare le peculiarità della vostra azienda ed in modo da permetterci di offrirvi il miglior servizio possibile, nonché per fornirvi i preventivi di spesa per la gestione del servizio.



Infine, vi comunichiamo che lo Studio organizzerà un Convegno informativo su tema durante il mese di settembre in data da definirsi.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Restiamo a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendano opportuni.

Cordiali saluti.

**BALDI&PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI